



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 558 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 06/12/2006

Oggetto: FORMULAZIONE RISERVE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, CON ATTO CONSILIARE N. 28 DEL 31 LUGLIO 2006, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.

L'anno DUEMILASEI addì SEI del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BOIARDI GIAN LUIGI	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
SPEZIA MARIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BORGHI ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CALZA PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
GAZZOLO PAOLA	ASSESSORE	Presente
MAGNELLI MARIO	ASSESSORE	Presente
TANSINI PIETRO	ASSESSORE	Presente
TRIBI FERNANDO	ASSESSORE	Presente
ZILIANI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale COTITTA OTTAVIO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BOIARDI GIAN LUIGI in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BORGHI ALBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Formulazione riserve al Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato dal Comune di Carpaneto Piacentino, con atto consiliare n. 28 del 31 luglio 2006, in adeguamento alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con la legge 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una nuova e organica disciplina urbanistica che innova alcune tradizionali metodologie della pianificazione e le figure giuridiche che ne hanno fin qui connotato i contenuti e i modelli procedurali, prendendo atto del nuovo disegno istituzionale e dei principi che presiedono ai processi di decentramento delle funzioni e alle riforme amministrative più recenti;
- alla legge ha fatto seguito l'emanazione dell'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico (approvato con atto del Consiglio regionale n. 173 del 4 aprile 2001) che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all'elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici e detta le regole per la fase della concertazione e l'eventuale sua conclusione attraverso un Accordo di pianificazione tra l'Ente titolare del potere pianificatorio e l'Amministrazione ad esso sovraordinato;
- a scala comunale, la legge distingue, sulla scia di altre legislazioni regionali, tra componente strutturale (scelte di lungo periodo) e componente operativa della pianificazione (con un vincolo temporale di cinque anni), articolando lo strumento urbanistico in Piano strutturale comunale (PSC), Piano operativo comunale (POC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE);
- alle tre tipologie della pianificazione comunale prima richiamate, corrispondono differenti procedimenti e un diverso ruolo dell'Ente provinciale il cui intervento, nel caso del Piano operativo, è limitato alla formulazione di riserve che il Comune potrà controdedurre in sede di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale, mentre, per quanto riguarda il Regolamento urbanistico ed edilizio, il relativo procedimento approvativo si svolge interamente presso il Comune;
- il processo formativo del PSC, in quanto definisce le invarianti strutturali che costituiscono riferimento per il POC, presenta invece i tratti più innovativi in quanto, attraverso il PSC, la legge regionale introduce nel sistema di governo del territorio l'obiettivo della condivisione delle analisi territoriali e delle scelte strategiche, secondo modelli partecipativi, riformulando il rapporto di reciproca interazione tra gli Enti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti e coniugando le esigenze di coordinamento e collaborazione tra i vari interessi pubblici con la semplificazione e l'accelerazione delle procedure;
- il rinnovato quadro della disciplina urbanistica regionale impone l'avvio di un ciclo di elaborazione di una nuova generazione di piani urbanistici prevedendo fasi temporali diversificate di adeguamento alla L.R. n. 20/2000 (art. 43, comma 3) in relazione alle varie classi di età degli strumenti di pianificazione vigenti nel territorio regionale e alle loro caratteristiche definite in rapporto ai “salti qualitativi” che nell'ultimo trentennio hanno contrassegnato l'attività legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia urbanistica;
- la previsione regionale di aggiornamento degli strumenti della pianificazione comunale si concretizza nell'elaborazione contemporanea del PSC, POC e RUE secondo i contenuti della L.R. n. 20/2000, che il Consiglio comunale può adottare contestualmente (art. 43, 3° comma) dopo aver garantito, per quanto riguarda la formazione del Piano strutturale, il processo di partecipazione e concertazione attraverso lo svolgimento della Conferenza di pianificazione (artt. 14 e 32) che può concludersi con la stipulazione dell'Accordo di pianificazione tra Comune e Provincia (art. 32, comma 3);
- in particolare, la L.R. n. 20/2000 prevede:

- *all'art. 4 che a fondamento degli strumenti di pianificazione urbanistica venga posta una approfondita conoscenza dello stato del territorio e dei suoi processi evolutivi;*
- *all'art. 5 che la valutazione preventiva di sostenibilità delle scelte definite nei piani generali e di settore costituisca parte integrante del processo di elaborazione degli strumenti di pianificazione predisposti dai Comuni;*
- *all'art. 14 che l'Amministrazione procedente avvii sin dall'inizio dell'elaborazione dei piani un'attività di concertazione istituzionale e con le Associazioni economiche e sociali da svolgersi all'interno della Conferenza di pianificazione;*
- per quanto attiene al procedimento di approvazione del PSC, e sue varianti, la L.R. n. 20/2000 prevede:
 - *agli artt. 14 e 32 una successione di attività fra loro strettamente integrate, che iniziano con la convocazione della Conferenza di pianificazione, da parte del Comune, per acquisire, sul Documento preliminare, valutazioni e proposte nonché per ricercare la condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche in esso delineati;*
 - *all'interno di tale procedimento, la Provincia interviene formulando, in sede di Conferenza di pianificazione, le proprie valutazioni sul Documento preliminare all'elaborazione del PSC (art. 14) e, successivamente alla conclusione della fase concertativa e partecipativa, formulando le riserve al piano adottato in merito alla conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione (art. 32, comma 7);*
 - *qualora, oltre alla stipulazione dell'Accordo, ricorrano due ulteriori condizioni costituite dall'accoglimento integrale delle riserve formulate dalla Provincia e dall'assenza di modifiche sostanziali apportate al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Comune può procedere all'approvazione del PSC (cd. autoapprovazione) prescindendo dall'acquisizione dell'intesa provinciale (art. 32, comma 9);*
 - *diversamente, l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato (art. 32, comma 10);*
 - *l'assegnazione alla Provincia di termini temporali perentori che risultano dimezzati nel caso di intervenuta sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione: 60 giorni, anziché 120, per la formulazione delle riserve e 45 giorni, anziché 90, per l'espressione dell'intesa;*
- per quanto attiene invece al procedimento di approvazione del POC, e sue modifiche, la L.R. n. 20/2000 prevede:
 - *all'art. 34 l'attuazione, da parte del Comune, di forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da appositi regolamenti prima dell'adozione di tale Piano;*
 - *l'adozione del POC, cui consegue la fase di deposito e di acquisizione delle osservazioni, e l'invio del piano adottato alla Provincia che nel termine perentorio di 60 giorni può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sovraordinati di livello territoriale superiore;*
 - *l'approvazione del POC da parte del Consiglio comunale il quale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve provinciali ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;*
- per quanto attiene infine al procedimento di approvazione del RUE, e sue modifiche, la L.R. n. 20/2000 prevede:
 - *all'art. 33 l'adozione del RUE da parte del Consiglio comunale, cui deve seguire la fase di deposito e di attivazione delle misure conoscitive finalizzata alla presentazione delle osservazioni;*
 - *la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni, l'approvazione del RUE, senza quindi alcun intervento da parte della Provincia, e il suo invio alla Regione e alla Provincia;*

Considerato che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino, che è dotato di un Piano Regolatore la cui ultima revisione a carattere generale è stata approvata il 5 aprile 1994 con atto della Giunta Regionale n. 1120, ha dato avvio al processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle sopravvenute indicazioni pianificatorie della L.R. n. 20/2000 citata, approvando, con deliberazione della Giunta n. 22 del 2 marzo 2006, il Documento preliminare all'elaborazione del PSC per il lavori della Conferenza di pianificazione prevista dagli articoli 14 e 32 della legge citata;
- durante i lavori della Conferenza di pianificazione, che si sono snodati in tre sedute (dal 4 marzo 2006 alla seduta conclusiva del 10 luglio 2006), senza che venisse raggiunto l'accordo di pianificazione con questa Amministrazione con la sottoscrizione del verbale conclusivo (in atti), la Provincia di Piacenza ha

prodotto le proprie valutazioni sul Documento preliminare all'elaborazione del PSC del Comune di Carpaneto P.no formulate con l'atto deliberativo di questa Giunta n. 334 del 24 luglio 2006 che è stato depositato nella seduta conclusiva della Conferenza;

Preso atto, per quanto riguarda il processo di adeguamento alla L.R. n. 20/2000 che:

- il Comune di Carpaneto P.no ha avviato la revisione del proprio piano regolatore attraverso l'elaborazione del PSC, adottato dal Comune con atto consiliare n. 28 del 31 luglio 2006;
- la documentazione tecnico-urbanistica relativa allo strumento in oggetto è qui pervenuta il 16 agosto 20067 (n. 71531 di prot. prov.le);
- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 e dal comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000;

Preso inoltre atto:

- dell'operatività, in forza dell'entrata in vigore del D.N. 14 settembre 2005 che detta la normativa tecnica per le costruzioni, dell'obbligo di acquisizione da parte del Comune di Carpaneto Piacentino in quanto classificato come "Zona 3", del parere disciplinato dall'art. 37 della L.R. n. 31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 10/2003, in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche di cui al POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Esaminata la relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Pianificazione Territoriale e Ambientale", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale riferite al PSC;

Tenuto conto dell'esame svolto dalla Commissione Bellezze Naturali nella seduta del 17 novembre 2006 e del parere espresso in quella sede, come risulta dal relativo verbale n. 4 (in atti);

Considerato che:

- dalla puntuale illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella relazione medesima – cui specificatamente si rinvia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, 3° comma, della legge n. 241/1990, per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo – risulta necessario formulare riserve al PSC in oggetto;
- le riserve emergenti dall'istruttoria svolta sono riportate nell'allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Servizio "Pianificazione Territoriale e Ambientale", e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dalla Dirigente del Servizio Dott.ssa Adalgisa Torselli, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile come da conforme attestazione resa contestualmente ai pareri di regolarità tecnica;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente la formulazione di riserve in oggetto al Comune di Carpaneto P.no per le successive determinazioni di competenza;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

- l'art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- l'art.3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, successivamente modificata e integrata;
- la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e la Direttiva regionale per l'applicazione della legge medesima, che è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197 poi modificata con deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n. 1449;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Direttiva regionale inerente i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi della legge regionale predetta;
- l'art. 37 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31;
- il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", successivamente modificata e integrata;
- il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", successivamente modificato;
- lo Statuto dell'Amministrazione Provinciale approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 95/1 dell'11 settembre 1991 e successivamente modificato, da ultimo, con atto consiliare n. 47 del 28 aprile 2003;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di Pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota dell'Assessorato regionale alla Programmazione Territoriale, Politiche Abitative e Riqualificazione Urbana relativa alla sostituzione del comma 7 dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000 operata dall'art. 29, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e al conseguente superamento del punto 4.2.8 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 21 luglio 2003 pubblicata nel B.U.R. n. 122 del 20 agosto 2003 circa l'applicazione del regime transitorio previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 in materia di classificazione sismica del territorio nazionale;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 26 gennaio 1999 con atto n. 5, approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, successivamente sottoposto a Variante normativa approvata dalla Giunta regionale con atto 9 ottobre 2001 n. 2037 e due ulteriori Varianti, l'una in materia di commercio al dettaglio, approvata dal Consiglio provinciale con atto n. 109 del 6 dicembre 2004 e vigente dal 16 marzo 2005, l'altra in materia di rifiuti, approvata dal Consiglio provinciale contestualmente al nuovo Piano per la gestione dei rifiuti (atto consiliare n. 98 del 22 novembre 2004);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, formato ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/1993, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 26/97 nella seduta dell'11 dicembre 1997, e approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- il Piano Straordinario 267 per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n.

180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- il Piano infraregionale per le attività estrattive adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 5 aprile 1993 con atto n. 51/3, definitivamente approvato con atto della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio Provinciale il 14 luglio 2003 con atto n.83;
- il nuovo Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) adottato dal Consiglio provinciale con atto n. 43 del 14 aprile 2003 e approvato con atto del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano faunistico venatorio provinciale (PFVP) approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 95 del 26 giugno 2000;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- il Documento preliminare all'elaborazione del Piano per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), adottato con atto della Giunta provinciale n. 472 del 13 novembre 2002 e positivamente valutato nella Conferenza di pianificazione conclusasi il 3 luglio 2003;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare al PSC, adottato dal Comune di Carpaneto P.no con atto del Consiglio comunale n. 28 del 31 luglio 2006, le riserve riportate nell'allegato sub. n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Carpaneto P.no per gli adempimenti di competenza;
3. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” modificato e integrato, stante la necessità di trasmettere la formulazione di riserve in oggetto al Comune di Borgonovo V.T. per le successive determinazioni di competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

BOIARDI GIAN LUIGI

Il Segretario Generale

COTITTA OTTAVIO